

N. 68930/2001 R.G.

Sent. 10428/06
Rep. 7731/06

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE

In composizione monocratica nella persona della dott. Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED] elettivamente
domiciliati in [REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] che li rappresenta e difende per procura in calce
all'atto di citazione;

ATTORI

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che li
rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta;

CONVENUTI

e contro

[REDACTED] elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso lo studio degli
avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che li rappresenta e
difende per procura a margine della comparsa di costituzione e



risposta;

CONVENUTO

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 27.02.2006 come da fogli allegati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il 29.11.2001, i sig.ri [REDACTED], tutti condomini dello stabile di [REDACTED], convenivano in giudizio il sig. [REDACTED] proprietario di un'unità immobiliare sita al piano terreno del medesimo stabile, la società [REDACTED] che in tale unità esercitava attività di ristorazione, ed i soci di quest'ultima, sig.ri [REDACTED].

Va premesso che con ricorso depositato il 9.4.2001 gli stessi attori avevano promosso nei confronti dei convenuti un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere in via d'urgenza provvedimenti idonei ad eliminare le immissioni nocive di rumore, calore, fumi ed odori di cucina provenienti dal ristorante-pizzeria gestito dalla società Ristorante Versilia nonché la regolarizzazione delle canne fumarie.

In quel procedimento cautelare, all'esito di CTU che aveva accertato la sussistenza di immissioni intollerabili di calore, odori e rumore ascrivibili all'attività di ristorante e ritenuta la necessità di tutelare in via d'urgenza il diritto alla salute dei condomini esposti a tali immissioni, con ordinanza del 26.10.2001 il Giudice inibiva con effetto immediato a [REDACTED] l'attività di ristorazione fino a che non fossero adottate misure idonee a ricondurre le immissioni sotto la soglia di normale tollerabilità.

Successivamente, sempre nell'ambito del procedimento cautelare con ricorso depositato il 20.11.2001 gli attori chiedevano la fissazione ex art. 669 duodecies c.p.c. delle modalità di esecuzione dell'ordinanza suddetta, ma l'istanza non veniva coltivata ed il procedimento veniva dichiarato estinto per inattività delle parti con decreto del 4.10.2002.

Nel frattempo, con l'atto di citazione gli attori davano inizio alla causa di merito, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità delle immissioni di fumi, odori, calore e rumore, quindi inibita l'attività di ristorazione



esercitata dalla società [redacted] nei locali di proprietà del sig. [redacted] e condannati tutti i convenuti a risarcire i danni -patrimoniali, biologici e esistenziali- conseguenti alle immissioni e da liquidarsi in via equitativa, nonché il danno ex art. 96 c.p.c.

La società [redacted] ed i sig.ri [redacted] soci della stessa, si costituivano regolarmente, eccependo in primo luogo che i sig.ri [redacted] e [redacted] non erano stati parti del procedimento cautelare e, pertanto, dovevano essere estromessi dalla causa di merito; ribadivano, inoltre, l'eccezione già proposta nel procedimento cautelare, e cioè che mancava il presupposto della residualità per la tutela atipica ex art. 700 c.p.c., in quanto gli attori avrebbero dovuto avvalersi della tutela possessoria o di azioni tipiche a tutela della proprietà. Nel merito, contestavano che vi fossero mai state immissioni intollerabili e sottolineavano che, ad ogni buon fine, dopo la notifica dell'ordinanza inibitoria la società aveva provveduto a far effettuare vari interventi idonei ad eliminare tutte le problematiche lamentate dai condomini. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Contestavano, inoltre, *an e quantum* dei danni di cui gli attori chiedevano il risarcimento. In subordine, la società proponeva domanda di manleva nei confronti del sig. [redacted] dal momento che questi, in sede di conclusione del contratto di locazione dei locali adibiti a ristorante, aveva garantito l'idoneità delle canne fumarie a smaltire fumi, vapori ed odori provenienti dal forno e dalla cucina.

Si costituiva a sua volta il sig. [redacted] il quale eccepiva in primo luogo la carenza di legittimazione passiva rispetto a tutte le domande proposte dagli attori, perché l'attività asseritamente fonte di immissioni e di danno era riconducibile esclusivamente alla società [redacted]. Nel merito, chiedeva la reiezione delle domande degli attori e confermava poi che i lavori eseguiti successivamente alla notificazione dell'ordinanza cautelare avevano eliminato le immissioni nocive. Con riferimento alla domanda di manleva, ne sosteneva l'inammissibilità perché proposta senza il rispetto delle forme previste dall'art. 269 cpc per la chiamata del terzo e, comunque, ne chiedeva la reiezione perché infondata, osservando che [redacted] aveva notevolmente intensificato l'attività di ristorazione a cui si riferiva la licenza da lui



ceduta unitamente alla locazione dei locali, sicchè le canne fumarie erano sottoposte a sovraccarico di lavoro.

L'istruttoria comportava nuova CTU e sopralluogo.

Seguivano numerosi rinvii chiesti concordemente dalle parti al fine di ricercare la conciliazione della causa, che consentivano di raggiungere un accordo circa la realizzazione di interventi migliorativi della situazione, in particolare la costruzione di una nuova canna fumaria, effettivamente ultimata ed entrata in funzione nel corso del 2005.

Quindi, precisate le conclusioni e depositate memorie conclusionali e di replica, la causa giunge a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che sussiste la legittimazione passiva dei sig.ri [redacted] soci illimitatamente responsabili della [redacted], ancorchè i medesimi non siano stati parte del procedimento cautelare intentato ex art. 700 cpc dagli attori nei confronti della sola società, oltre che del sig. [redacted] proprietario dei locali in cui essa esercita la propria attività. Infatti, nella causa di merito il contraddittorio può essere esteso a soggetti ulteriori rispetto a quelli originariamente convenuti con il ricorso ex art. 700 cpc e destinatari dell'eventuale provvedimento cautelare, e ciò perchè nella causa di merito, oltre alla verifica dei presupposti per l'emissione di quel provvedimento, la cognizione può estendersi ad altre domande connesse con l'originaria materia del contendere, quali quella proposta nei confronti dei sig.ri [redacted] (di condanna al risarcimento del danno in solido con la società convenuto).

Nel merito, va subito sottolineato che gli stessi attori, tramite il loro difensore, hanno dato atto all'udienza del 22.9.2005 e nella comparsa conclusionale che l'installazione della nuova canna fumaria esterna, realizzata nel corso dell'anno 2005, ha ridotto entro la soglia di tollerabilità le immissioni di odori e vapori della cucina e che gli accorgimenti anteriormente adottati avevano già contenuto le immissioni di calore.

Pertanto, con riferimento alla domanda di risarcimento in forma specifica, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno per equivalente, relativa al periodo antecedente alla eliminazione della fonte di danno.

A tal fine, nonchè per la decisione sulle spese di lite, occorre verificare la situazione di fatto esistente dall'estate 2000 (a cui risale l'inizio dell'attività di ristorazione da parte della [redacted] e, conseguentemente, delle immissioni) e l'estate 2005 (periodo in cui è entrata in funzione la nuova canna fumaria)

Quanto alla situazione del 2000, si osserva che la presenza di immissioni di calore (fino a 38° nell'ingresso dell'appartamento della sig.ra [redacted] e prossime ai 30° in altri locali) provenienti dalle canne fumarie al servizio del forno e della cucina del ristorante nonchè di odori di cottura risulta dalla relazione 3.10.2000 (doc. n. 6 fascicolo caut. att.) redatta dall'ASL sulla base di verifiche effettuate il nell'agosto e nel settembre 2000 mediante apparecchiature installate presso più abitazioni del condominio. Sulla base della citata relazione l'ASL ordinava a [redacted] di eseguire le operazioni di cucina a porte e finestre chiuse e di provvedere alla revisione delle canne fumaria e di esalazione nonchè a coibentare la canna di esalazione (v. provvedimento 9.10.2000, doc. n. 9 id.).

La situazione descritta nella documentazione dell'ASL ha trovato piena conferma nell'ambito del procedimento cautelare n. 21199/2001, instaurato a seguito di ricorso ex art.700 dagli attuali attori.

In particolare, il CTU ing. [redacted], all'esito di indagini accurate ed esaurienti (eseguite, malgrado i tempi ristretti imposti dal procedimento d'urgenza, con strumentazione e metodi adeguati¹) e sulla base di considerazioni logiche e condivisibili (che qui si richiamano), nel luglio 2001 ha accertato le seguenti circostanze: - nelle ore in cui la cucina del ristorante era in attività si verificavano immissioni costituite da vapori di cottura e combustibili di cibi di intensità superiore alla normale tollerabilità; - nelle unità immobiliari

¹ In particolare, il CTU si è avvalso di personale specializzato per i rilievi fonometrici per valutare il livello di rumore inneso in ambiente abitativo e proveniente dal ristorante in esame, con uso delle apparecchiature e metodologia del tutto corretti (v. relazione dott. Mario Novo, allegata alla relazione del CTU); analogamente, il CTU si è appoggiato a tecnico specializzato, ing. Sergio Damiani, per gli accertamenti relativi allo stato dei camini al servizio del ristorante (v. dettagliata relazione allegata alla CTU).

degli attori si propagavano immissioni di calore provenienti da una tubazione in acciaio collegata al forno a legna, in attività dalle ore 11 alla tarda serata, inserita in una delle originarie canne fumarie, percorsa da fumi che raggiungevano temperature prossime a 300° ed in gran parte priva di isolamento; - nell'appartamento della sig.ra [REDACTED] si verificavano immissioni superiori al tollerabile (superiori di + 3dB rispetto al rumore di fondo) provenienti dal sottostante locale adibito a cucina del ristorante.

L'ing. [REDACTED] indicava, inoltre, alcune misure idonee a ridurre i fenomeni accertati nei limiti di tolleranza.

Sulla base delle risultanze di consulenza sopra sintetizzate il Giudice del procedimento cautelare ordinava la sospensione dell'attività di ristorazione nei locali *de quibus*, fino all'adozione di quelle misure o, comunque, di misure atte a contenere le immissioni.

Per inciso si osserva che in sede cautelare gli attori hanno privilegiato la tutela della salute, che si assumeva esposta al pericolo di lesione a causa delle denunciate immissioni non tollerabili, piuttosto che la tutela della proprietà o del possesso sui beni immobili, sicchè correttamente essi si sono avvalsi dello strumento predisposto dall'art. 700c.p.c., mancando altri procedimenti tipici a presidio del diritto assoluto alla salute.

A seguito dell'ordinanza sopra indicata e nelle more dell'atto di citazione, la società [REDACTED] interrompeva l'attività e poneva in essere alcune misure volte a migliorare la situazione (p.e. trasformazione del forno da legna a gas, posa di nuova canna fumaria al servizio di tale forno, opere per intensificare l'aerazione della cucina e ridurre il calore, installazione di sistema di filtro degli odori di cottura).

Tuttavia, gli attori contestavano l'efficacia delle misure suddette, anche sulla base di una relazione redatta dall'ASL successivamente alla loro adozione ed indicante la persistenza di calore (fino a oltre 40° nel giugno 2002) e di odori e fumi intensi provenienti dalla cucina del ristorante (v. relazione 3.7.2002, doc. n. 19 att.).

Pertanto, nella presente causa di merito veniva disposta nuova CTU, incaricando l'ing. [REDACTED]

Tale consulenza, pur descrivendo puntualmente gli interventi effettuati, non risultava univoca ed esauriente circa i loro effetti, considerato che non venivano essenzialmente espresse valutazioni



soggettive, malgrado il rinnovo di rilievi strumentali del rumore e, soprattutto, del calore si imponesse alla luce degli accertamenti dell'ASL svolti successivamente all'ultimazione dei lavori in questione.

Veniva pertanto disposta CTU integrativa, volta ad approfondire l'aspetto relativo ai rumori provenienti dal ristorante e provocati da impianti e/o dalla clientela, alle fonti di calore, alla efficienza dell'impianto di assorbimento degli odori.

Le risultanze della nuova consulenza, svolta dall'ing. [redacted] si possono così sintetizzare:

- rumori: nelle ore serali (20 - 23 circa) si verificano nelle abitazioni degli attori (a finestre aperte) immissioni di rumore eccedenti i limiti di normale tollerabilità provenienti dalla clientela presente nell'area esterna del ristorante; non sono stati rilevati negli appartamenti degli attori rumori eccedenti la normale tollerabilità provenienti da impianti o dalla cucina; il solo appartamento potenzialmente interessato da simili immissioni è quello di proprietà della sig.ra [redacted] immediatamente sovrastante il ristorante, tuttavia il CTU (con scelta condivisibile) non ha effettuato rilievi specifici in tale appartamento perchè, all'epoca della CTU, era privo di arredi sicchè le misurazioni sarebbero state scarsamente attendibili; egli ha poi considerato il progetto predisposto da professionista di fiducia della [redacted] [redacted], all'epoca in fase di realizzazione, per una copertura fissa con semipareti nell'area antistante il ristorante e destinata ad ospitare la clientela e l'ha valutato idoneo a contenere il rumore entro i limiti di tollerabilità;

- calore: l'ing. [redacted] ha escluso che, dopo gli interventi effettuati dal [redacted] persistano significative immissioni di calore, salvo che nel pavimento dell'appartamento della sig.ra [redacted] situazione peraltro estranea al quesito nonchè alla materia del contendere; il CTU ha inoltre escluso che le cavillature presenti nelle pareti degli appartamenti sovrastanti il ristorante siano riconducibili al passaggio della canna fumaria (nella attuale o preesistente condizione); in ogni caso, egli ha precisato che dette cavillature possono eliminarsi con il normale intervento periodico di imbiancatura;

- odori e fumi: il CTU ha evidenziato che restava importante l'inconveniente dovuto ad immissioni di odori di cucina e indicava



come risolutiva l'installazione di canna fumaria adeguatamente dimensionata, secondo il progetto predisposto dall'architetto di fiducia della società convenuta.

Ricapitolando, all'epoca della seconda CTU dell'ing. [redacted] (novembre 2003) risultava risolto il problema del calore ed in corso di soluzione quello del rumore; peraltro il rumore avvertibile, secondo la verifica del CTU, superava in misura modesta la soglia del tollerabile e riguardava un arco temporale circoscritto, comunque, non oltre le ore 23; infine, come si è detto, la nuova canna fumaria, realizzata nel corso dell'anno 2005 ed entrata in funzione nell'estate dello stesso anno, ha risolto anche le immissioni di odori e vapori della cucina.

Si deve, pertanto, concludere che le misure già adottate dalle parti convenute, comportando l'eliminazione delle fonti di pregiudizio, integrino adeguato risarcimento del danno in forma specifica, sicchè sono venuti meno i presupposti per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la cessazione delle immissioni mediante il divieto di prosecuzione dell'attività di [redacted]

Come premesso, resta invece da quantificare il ristoro del danno subito dagli attori nel periodo anteriore, 2000 - 2005, in conseguenza dell'esposizione alle immissioni sopra descritte.

Benchè si siano soffermati in particolare sugli effetti delle immissioni in questione sulla salute, ossia sul danno biologico, gli attori hanno chiesto il risarcimento anche del danno patrimoniale e del c.d. danno esistenziale.

Quanto al primo aspetto, si osserva che nella specie, fortunatamente, non è emersa l'insorgenza di una vera e propria patologia oppure l'aggravamento di una malattia preesistente; in particolare non risulta che la sig.ra [redacted] affetta da asma bronchiale (come da certificato medico prodotto quale doc. n. 7), abbia subito un peggioramento della malattia tanto da essere costretta a traslocare.

Tuttavia, considerato che le unità immobiliari degli attori sono destinate a private abitazioni, è indubbio che l'esposizione quotidiana (il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e cena) ed in particolare nelle ore serali dedicate al riposo, ad immissioni di odori, calore e rumori in misura superiore al tollerabile impedisce sia il normale svolgimento delle attività domestiche sia, soprattutto, il rilassamento necessario per il recupero delle energie indispensabili per la salute psico-fisica della persona. L'impossibilità di godere della quiete domestica a causa di

immissioni moleste costituisce, dunque, di per sé motivo di pregiudizio anche in assenza di vera e propria lesione della salute.

Va precisato che così delineato il danno biologico coincide ed assorbe il c.d. danno esistenziale nonché il danno morale consistente nel disagio conseguente ai reati astrattamente configurabili nei fatti di causa (in particolare la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p).

Inoltre, in mancanza di altri elementi, anche il danno patrimoniale nella specie configurabile si concreta nel mancato pieno godimento dell'immobile, ossia in un pregiudizio di fatto sovrapponibile a quello sopra esaminato.

Stante l'evidente impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, sussistono i presupposti per la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e si reputa congruo ristoro la somma di € [redacted] ciascuno.

Conformemente ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione (sent. S.U. del 17.2.1995 n. 1712) gli interessi legali vanno calcolati sul capitale rivalutato anno per anno.

Quanto alle spese di lite, vanno senz'altro poste a carico delle parti convenute quelle relative alla procedura cautelare, stante la completa soccombenza.

Per le spese della causa di merito, non si può non valutare positivamente il comportamento dei convenuti, che si sono attivati (sia pure in ottemperanza dell'ordinanza cautelare) per eliminare gli inconvenienti lamentati dagli attori e che già i primi interventi posti in essere prima della citazione (in particolare la trasformazione del forno, l'applicazione di filtri per gli odori) hanno sensibilmente migliorato la situazione. D'altro canto va tenuto presente che la riduzione entro limiti di tollerabilità delle immissioni si è avuta solo nell'estate 2005 con la realizzazione della canna fumaria esterna, quanto a vapori ed odori, e la chiusura dell'area esterna, quanto ai rumori. Tali considerazioni inducono a compensare parzialmente le spese della causa di merito, ponendo quelle degli attori a carico dei convenuti per due terzi soltanto. Nella stessa proporzione vanno ripartite le spese di CTU.

Va infine rilevato che la [redacted] ha rinunciato alla domanda riconvenzionale inizialmente proposta da nei confronti del sig. [redacted] dando atto di aver sistemato ogni pendenza con il medesimo.



La mancanza di espressa domanda sul punto, esime anche dal verificare la misura della responsabilità di ciascuna parte convenuta e della ripartizione interna dell'onere risarcitorio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

a) dato atto che le immissioni lamentate dagli attori sono state ricondotte nei limiti di tollerabilità, dichiara cessata la materia del contendere sul punto e revoca l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, G.U. dott. Manunta, in data 26.10.2001 nei confronti di [REDACTED]

b) condanna i convenuti [REDACTED], in solido tra loro, al risarcimento del danno a favore degli attori e li condanna a pagare a ciascuno di loro la somma di € [REDACTED] con gli interessi sul capitale rivalutato anno per anno dalla data della sentenza al saldo;

c) condanna i convenuti [REDACTED] alla rifusione a favore degli attori delle spese di lite della causa cautelare, che liquida in complessivi € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED] per onorari, € [REDACTED] per rimborso spese generali), oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.


e) condanna inoltre i convenuti [REDACTED] alla rifusione a favore degli attori delle spese di lite della causa di merito nella misura di 2/3 della somma complessiva, che liquida in € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED] per onorari, € [REDACTED] per rimborso spese generali), oltre IVA e CPA sugli importi imponibili;

f) pone integralmente a carico delle parti convenute le spese della CTU effettuata nell'ambito del procedimento cautelare;
pone le spese delle due CTU effettuate nella causa di merito per 4/5 a carico delle parti convenute e per 1/5 a carico degli attori.



d) in via sussidiaria rispetto alla società convenuta ed in solido tra loro, condanna i sig.ri [redacted] quali soci illimitatamente responsabili della [redacted] al pagamento a favore degli attori delle somme di cui ai capi b) e c) e) ed f);

Così deciso in Milano il 16 settembre 2006


Il Giudice
dott. Lucia Fornica

